



COMUNE DI ROSÀ

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA N. 81 DEL 22/07/2026

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE DELL'ACQUEDOTTO PER USI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO ED IGIENICO-SANITARIO SINO AL 31 AGOSTO 2026.

Sindaco

CONSIDERATO, in generale, che il corretto uso e la salvaguardia della risorsa idrica, bene essenziale per la vita degli esseri viventi, rappresenta un obbligo primario e morale, anche a salvaguardia del fabbisogno delle generazioni future;

VISTO, in particolare, che l'uso corretto della risorsa e un incisivo contrasto agli sprechi della stessa è oltremodo necessario ed urgente, considerata l'attuale situazione di carenza idrica determinata da una cronica riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni atmosferiche;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 72 del 01/07/2026 ad oggetto *"Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale ex art. 15 della L.R. 1° giugno 2022, n. 13 e art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20 a seguito delle criticità riscontrate"* con cui è stato dichiarato lo stato di crisi idrica;

CONSIDERATO il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica;

RITENUTA necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario e urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico e igienico, evitando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

ORDINA

a tutta la popolazione presente sul territorio comunale, utenti del servizio idrico integrato reso a mezzo dei pubblici acquedotti, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio e fino al **31 AGOSTO 2026**, salvo proroghe:

1. un uso accorto dell'acqua potabile fornita dal pubblico acquedotto e, dunque, di limitarlo ai soli usi domestici a fini alimentari ed igienico sanitari, zootecnici, nonché produttivi per quelle sole attività, regolarmente autorizzate, per le quali il ciclo di produzione industriale/commerciale necessita dell'uso di acqua potabile;
2. il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile derivata dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:

- lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
 - lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);
 - il riempimento di piscine private (con esclusione dei pubblici esercizi, attività ricettive e/o turistiche)
 - gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.) (qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua).
3. il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per l'irrigazione/innaffiamento di giardini e prati, a meno che non sia dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua da fonti indipendenti quali il recupero dell'acqua piovana;
 4. il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile, durante la fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 22.00, per l'irrigazione/innaffiamento di orti, a meno che non sia dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua da fonti indipendenti quali il recupero dell'acqua piovana;
 5. ai proprietari di pozzi a salienza naturale di installare dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo;
 6. che i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile siano consentiti esclusivamente.

ORDINA, altresì

7. ad ETRA S.p.A. Società Benefit, quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Brenta, in cui ricade anche il territorio comunale, di intervenire prontamente sulla rete acquedottistica al fine di adottare manovre di razionalizzazione della fornitura idrica, qualora – in caso di grave e prolungata siccità e penuria della risorsa – tale misura straordinaria e temporanea si renda indispensabile ed urgente per assicurare a tutte le utenze quantomeno il quantitativo minimo vitale di acqua (50 litri/ab/giorno) di cui al DPCM 13.10.2016 ed alle correlate delibere ARERA n. 665/2017/R/Idr e n. 311/2019/R/Idr; all'uopo dandone idonea comunicazione alla cittadinanza servita a mezzo a mezzo stampa e/o sul proprio sito web.

Sono ESCLUSI, dall'applicazione della presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana.

INVITA, infine

A. la cittadinanza, allo scopo di evitare inutili sprechi, a:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici, per eliminare eventuali perdite occulte;
- usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangigetto per i rubinetti;
- annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;
- usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;

- per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa alla vasca da bagno;
- non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia;
- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo;
- utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante.

B. il Gestore del Servizio Idrico Integrato, a comunicare per iscritto a questa Amministrazione comunale il rientro delle criticità rilevate nella fornitura idrica oggetto dell'attuale provvedimento.

DISPONE e AVVERTE

- ☐ Che la presente ordinanza sia resa nota e comunicata a tutta la cittadinanza mediante sua pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante inserzione nel sito internet del Comune;
- ☐ Che la presente ordinanza entri in vigore dalla data di sua pubblicazione nell'Albo Pretorio ed abbia durata fino **al 31 AGOSTO 2026** (incluso), salvo proroghe;
- ☐ Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;
- ☐ Che il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;

AVVISA

- ☐ Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o, in mancanza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Sindaco

ELENA MEZZALIRA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale